



Codice identificativo gara (CIG): 6752591E5C

Centro di costo: XI0304INVYD07MS

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE – C.A.V. S.p.A.

Via Bottenigo, 64/A, c.a.p.: 30175, Venezia/Marghera (VE)

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 59, COMMA 1, E ARTICOLO 60, DEL DECRETO LEGISLATIVO 50 DEL 2016.**CONTRATTO D'APPALTO MISTO (FORNITURE E SERVIZI)****DISCIPLINARE DI GARA****FORNITURA DI OTTO VEICOLI ALLESTITI PER LA POLIZIA STRADALE E SERVIZIO DI GESTIONE.****PREMESSE**

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative del bando e relative alle modalità di partecipazione alla procedura aperta indetta a norma degli articoli 59, comma 1, e 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016, dalla società Concessioni Autostradali Venete – CAV Spa (in seguito, anche solo "società CAV Spa"), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni inerenti il contratto d'appalto in questione avente ad oggetto la fornitura di otto veicoli allestiti per la Polizia Stradale e servizio di gestione.

La procedura d'affidamento in oggetto è stata prevista con determinazione dell'amministratore delegato, su proposta motivata del *chief technical officer*, numero di protocollo 9915 del 19/07/2016 ed avverrà mediante **procedura aperta** di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e con il **criterio del minor prezzo**.

Il codice identificativo gara (CIG) è: **6752591E5C**.

Il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016 è l'ing. **Angelo Matassi** – *chief operating officer* di CAV Spa (numeri di telefono: 041-5497111, oppure: 041-5497606, 041/5497134, numero di fax: 041-935122; indirizzo di posta elettronica certificata: cav@cert.cavspa.it; indirizzo e-mail: direzione.servizio@cavspa.it).

La documentazione di gara è formata dal bando di gara, dal presente disciplinare di gara e da quanto segue:

1. scheda 1 - domanda di partecipazione;
2. Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali;
3. Capitolato Speciale d'Appalto – Descrittivo e Prestazionale;



4. elenco prezzi unitari;
5. computo metrico;
6. computo metrico estimativo;
7. DUVRI;
8. schema di contratto;
9. modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
10. scheda 2 Modulo per autodichiarazione;
11. scheda 3 Modulo per autodichiarazione;
12. scheda 4 Modulo per autodichiarazione;
13. scheda 5 Modulo per autodichiarazione;
14. codice etico della società CAV Spa;
15. modello organizzativo della società CAV Spa.

Tali documenti, unitamente al presente disciplinare di gara, sono tutti allegati al bando di gara e per tanto, di questo formano parte integrale e sostanziale.

PARAGRAFO 1 STAZIONE APPALTANTE

1.1 – Stazione appaltante

Concessioni Autostradali Venete – CAV Spa (sede legale: Via Bottenigo, 64/A, cap 30175, Marghera/Venezia (VE)).

1.2 - Punti di contatto

Direzione amministrativa (Via Bottenigo, 64/A, cap: 30175, Venezia (VE)); telefono: 0415497611; fax: 0415497683; indirizzo internet: www.cavspa.it; indirizzo di posta elettronica certificata: cav@cert.cavspa.it.

PARAGRAFO 2 OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO

2.1 - Oggetto, durata e decorrenza del contratto

Il contratto d'appalto ha per oggetto le prestazioni occorrenti per la fornitura di otto veicoli allestiti per la Polizia Stradale e servizio di gestione degli stessi come meglio illustrato nel Capitolato Speciale d'Appalto – Descrittivo e Prestazionale; i criteri ambientali sono quelli esplicitati nel Capitolato Speciale d'Appalto - Descrittivo e Prestazione e previsti dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dello 08/05/2012.

Per una completa descrizione delle prestazioni che formano oggetto del contratto d'appalto in questione, si rinvia a quanto disposto dalla documentazione di gara allegata al bando di gara ed in particolare al Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali ed al Capitolato Speciale d'Appalto – Descrittivo e Prestazionale.

In adempimento alla prescrizione di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si precisa quanto segue:

- **prestazione principale:** fornitura dei veicoli;
- **prestazione secondaria:** gestione dei veicoli.

Vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV): 34114200-1 e 50110000-9.

2.2 - Entità dell'appalto

L'importo posto a base d'asta è pari ad € **489.981,76**.

Come disposto dall'articolo 19 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali *"considerata la tipologia dell'appalto non sono stati previsti oneri e costi specifici per la sicurezza"*.

Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni che formano oggetto del contratto d'appalto in questione verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 *"Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 *"Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180"*.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*.

2.3 – Luogo di svolgimento del servizio

La fornitura dei veicoli avverrà presso la sede legale di CAV Spa mentre il servizio di gestione degli stessi avverrà presso i punti di assistenza indicati dall'operatore economico aggiudicatario.

PARAGRAFO 3

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI GARA

Possono partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui agli articoli 45, 47 e 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora in possesso dei requisiti d'ordine generale di cui all'articolo 80 del citato decreto ed in possesso altresì degli ulteriori requisiti fissati dal bando di gara ed alla documentazione di gara ad esso allegata.

Sono ammessi alla procedura di gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'articolo 45, comma 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 45, comma 2, e articolo 48, del decreto legislativo n. 50 del

2016, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- operatori economici non stabiliti in altri stati membri della Comunità europea, alle condizioni di cui all'articolo 49, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di cui al bando di gara ed ai relativi allegati.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio, i requisiti dovranno essere posseduti interamente dal raggruppamento o dal consorzio, fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, anche solo "aggregazione di imprese di rete").

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo testé citato, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del decreto legislativo sopra citato (consorzi stabili).

È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera m), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

I soggetti con sede in altri stati non membri della Comunità europea sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste all'articolo 49, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Vale il disposto di cui all'articolo 48, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a mente del quale ***"nel caso di forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati"*** (vedi scheda 3).

PARAGRAFO 4

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

4.1 – Requisiti di carattere generale

Non è ammessa, pena l'esclusione, la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- Le cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- Le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67, del decreto legislativo n. 159/2011, nei casi di tentativi di infiltrazioni mafiose di cui all'articolo 84, comma 4, del citato decreto e, comunque, in tutti i casi previsti dall'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- Le condizioni di cui all'articolo 53, comma 16 - *ter*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

L'operatore economico potrà essere escluso in qualsiasi momento qualora le cause di esclusione sopravvengano a cagione di atti compiuti e/o omessi in data antecedente o durante la procedura, così come previsto e disciplinato dall'articolo 80, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 37 del decreto legge n. 78 del 2010).

Il possesso dei requisiti di ordine generale può essere dichiarato mediante la compilazione della parte III (motivi di esclusione) del modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) allegato al presente disciplinare di gara.

Il possesso dei requisiti di ordine generale può anche essere dichiarato mediante dichiarazione sostitutiva da formularsi secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

4.2 – Requisiti di carattere speciale

L'operatore economico, per poter partecipare alla presente procedura d'affidamento, deve essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere speciale.

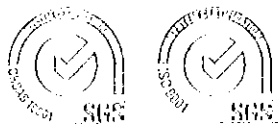
4.2.1 – requisiti d'idoneità professionale

Per gli operatori economici anche di altro Stato diverso da quello Italiano residenti in Italia: iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per attività attinenti a quelle che formano oggetto del contratto d'appalto. Si precisa a tale riguardo che secondo quanto disposto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ***"l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto"***. Conseguentemente, l'iscrizione camerale di cui sopra dovrà essere attinente sia alla fornitura che al servizio che formano oggetto del contratto d'appalto misto in questione.

Per gli operatori economici di altro Stato diverso da quello Italiano: iscrizione secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il presente requisito può essere dichiarato mediante la compilazione del PUNTO 1, della SEZIONE A - IDONEITÀ della PARTE IV - CRITERI DI SELEZIONE del modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) allegato al presente disciplinare di gara, indicando nell'apposito riquadro dedicato alla risposta i seguenti dati:

a) Registro delle Imprese presso cui l'operatore economico è iscritto;



- b) numero d'iscrizione;
- c) oggetto sociale.

Il possesso del requisito inerente l'idoneità professionale può anche essere dichiarato mediante dichiarazione sostitutiva da formularsi secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

4.2.2 - Requisiti di capacità economica e finanziaria

L'operatore economico nell'anno antecedente la data fissata per la presentazione dell'offerta (2015) deve avere maturato un fatturato almeno pari o superiore ad € 489.981,76 (fatturato globale) di cui € 409.341,76 per fornitura analoga a quella che forma oggetto del contratto d'appalto in questione ed € 20.160,00 per servizio analogo a quello che forma oggetto del contratto d'appalto in questione (fatturati specifici).

Il requisito del fatturato globale può essere dichiarato mediante la compilazione del PUNTO 1A) della SEZIONE B - CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA della PARTE IV – CRITERI DI SELEZIONE del modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) allegato al presente disciplinare di gara.

I requisiti inerenti il fatturati specifici possono essere dichiarati mediante la compilazione del PUNTO 2A) della SEZIONE B - CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA della PARTE IV – CRITERI DI SELEZIONE del modello di formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) allegato al presente disciplinare di gara.

Il possesso del requisito inerente sia il fatturato globale che i fatturati specifici può essere dichiarato anche mediante dichiarazione sostitutiva da formularsi secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Ai sensi dell'articolo 83, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si evidenzia che la stazione appaltante ha ritenuto opportuno introdurre un limite di partecipazione che tenga conto di un determinato fatturato aziendale, in quanto attraverso la presente gara assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore del contratto, tale da garantire la congruità della capacità produttiva dell'impresa appaltatrice con l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato. In tal senso, la previsione di limiti di fatturato nei termini sopra esposti costituisce il più efficace strumento di selezione di offerte qualitativamente elevate. Ciò detto, tutelando i profili qualitativi sopra richiamati, appare necessario compenetrare la più ampia partecipazione alla gara con la necessità di disporre di offerte riferibili ad operatori finanziariamente solidi e dotati di un *know-how* necessario. Da ciò la previsione dei requisiti richiesti, come condizione di partecipazione in termini ritenuti congrui rispetto alle necessità di affidabilità competenza e continuità necessariamente richieste dalla stazione appaltante.

Ai fini della stipula del contratto, i requisiti di carattere economico e finanziario dovranno essere comprovati mediante presentazione del bilancio 2015 o di estratto del medesimo, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico. Nel caso di mancato possesso di bilancio ovvero qualora dallo stesso non si evincano sufficienti elementi per la comprova dei requisiti in argomento, si dovranno presentare le fatture quietanzate con cui si comprovi il fatturato specifico dichiarato ovvero, in alternativa, certificati di regolare esecuzione/conformità di dette forniture e di detti servizi dai quali si evinca l'eseguita prestazione del soggetto

concorrente per luogo, tempo e quantità; vale comunque il disposto di cui all'articolo 86, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'operatore economico può essere escluso in qualsiasi momento qualora le cause di esclusione sopravvengano a cagione di atti compiuti e/o omessi in data antecedente o durante la procedura, così come previsto e disciplinato dall'articolo 80, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

PARAGRAFO 5

MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico finanziario avverrà, ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, comma 2, e 216, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e fino all'entrata in vigore del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'articolo 81, comma 2 attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 111 del 20/12/2012, come aggiornata dalla deliberazione della medesima autorità n. 157 del 17/02/2016.

Come indicato nella sopra citata deliberazione, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito *link* sul Portale ANAC secondo le istruzioni ivi contenute.

PARAGROFO 6

RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire **solamente in forma scritta** e dovranno essere inoltrate via posta elettronica certificata all'indirizzo cav@cert.cavspa.it oppure mediante *fax* al numero: 041 5497683. Le richieste di chiarimenti devono essere inoltrate entro e non oltre il 14/12/2016 (**termine di natura perentoria**). Con riferimento all'operatore economico richiedente, le istanze di chiarimenti devono riportare: la **denominazione**, il **numero di fax**, l'**indirizzo e-mail**, l'**indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)**. Alle richieste di chiarimenti pervenute in termine, sarà data **esclusivamente risposta scritta** entro il 22/12/2016, tramite *fax* o via *e-mail* oppure tramite posta elettronica certificata (PEC). Ai quesiti che perverranno oltre il termine sopra indicato, **non sarà data alcuna risposta. Non sarà fornita alcuna risposta a richieste formulate per via telefonica.** I quesiti pervenuti in termini e le relative risposte, purché di rilievo generale, saranno pubblicati in forma assolutamente anonima nel sito *internet* della stazione appaltante.

PARAGRAFO 7

COMUNICAZIONI



Fatto salvo quanto disposto nel paragrafo 6 della presente lettera d'invito, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici s'intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora fatte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax, qualora l'utilizzo di quest'ultimo mezzo sia stato espressamente autorizzato dal concorrente in sede d'offerta, al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicato in sede d'offerta. Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante ai punti di contatto di cui al paragrafo 1; diversamente la società CAV Spa declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. Anche eventuali modifiche del domicilio eletto dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante ai punti di contatto di cui al paragrafo 1; diversamente la società CAV Spa declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

PARAGRAFO 8

SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto nei limiti del 30% dell'importo complessivo posto a base di gara. Trovano applicazione i disposti di cui all'articolo 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016, il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti di fornitura e/o servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Come previsto dall'articolo 105, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, trattandosi d'appalto il cui importo totale supera le soglie di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 50 del 2016 e che non necessita di una particolare specializzazione, nel caso l'operatore economico intenda avvalersi dell'istituto del subappalto, sarà tenuto a indicare una terna di sub-appaltatori.

Valgono i disposti di cui all'articolo 105, comma 7, dell'indicato decreto.

La stazione appaltante provvederà, nei casi stabiliti dall'articolo 105, comma 13, del citato decreto, al pagamento diretto del/dei subappaltatore/i. Tale ipotesi dovrà essere espressamente e congiuntamente dichiarata dall'appaltatore e dal subappaltatore all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 136 del 2010, nei contratti di subappalto e/o subcontratto tra appaltatore e subappaltatore è fatto obbligo di inserire, **a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto e/o subcontratto,**

un'apposita clausola con la quale ciascuno (appaltatore e subappaltatore) assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

PARAGRAFO 9 ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'offerta vincherà il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

PARAGRAFO 10 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Per la partecipazione alla gara, l'operatore economico concorrente dovrà far pervenire, con qualsiasi mezzo, anche a mano, entro le ore 12:00 del giorno 29/12/2016 (termine di natura perentorio e per tanto previsto a **pena l'esclusione**), un plico chiuso e debitamente sigillato, recante all'esterno l'indirizzo della stazione appaltante: *Concessioni Autostradali Venete – CAV Spa, Via Bottenigo, 64/A, 30175, Venezia/Marghera (VE)*, recante inoltre, sempre all'esterno, il nominativo, la sede legale, il numero di telefono, il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica certificata e l'indirizzo e l'e-mail del soggetto concorrente, nonché la dicitura **"NON APRIRE – CAV/12/2016 – Fornitura di otto veicoli allestiti per la Polizia Stradale e servizio digestione"**. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei d'impresa) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo od imprevisto, anche di forza maggiore, lo stesso non giungesse a destinazione entro il termine suddetto; il plico dovrà contenere al suo interno 2 (due) buste (1. busta A – documentazione amministrativa; 2. busta B – offerta economica) debitamente sigillate, come di seguito indicato.

BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella busta "A – documentazione amministrativa", recante esternamente il nome dell'operatore economico concorrente e la dicitura: **"Busta A – documentazione amministrativa – Fornitura di otto veicoli allestiti per la Polizia Stradale e servizio digestione"** dovranno essere contenuti i seguenti documenti:

A1) Scheda - Domanda di partecipazione.;

A2) Documento di Gara Unico Europeo (DUGE).

Con riferimento al modello di formulario del Documento di Gara Unico Europeo allegato al presente disciplinare di gara nello stesso sono barrate le parti non inerenti la procedura d'appalto in questione e per tale ragione le stesse non vanno compilate dall'operatore economico. Vanno invece compilate le altre parti se comunque di pertinenza.

A titolo di mera attività collaborativa, sul sito *internet* della stazione appaltante saranno messe a disposizione degli operatori economici le linee guida per la compilazione del modello di formulazione di Documento di Gara Unico Europeo elaborate dal Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti pubblicate, unitamente al modello in questione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 170 del 22 luglio 2016.

Con riferimento a tale modulo si evidenziano alcuni punti delle linee guida sopra menzionate.

Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera d), e), f), g) e dell'art. 46, comma 1, lettera e) del Codice, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI.

Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) ed all'art. 46, comma 1, lettera f) del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma 2, lettera b) o c) o di una Società di professionisti di cui al sopra citato art. 46, comma 1, lettera f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

In caso di avvalimento (Parte II, Sezione C) l'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III e dalla Parte VI.

Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente.

NOTA BENE

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 50 del 2016, può chiedere in qualsiasi momento ai concorrenti di dimostrare quanto dichiarato in sede di gara tramite richiesta di produzione di certificati, dichiarazioni e altri mezzi di prova come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e del rispetto dei criteri dell'articolo 83 del medesimo decreto. In merito all'onere probatorio e alle eventuali produzioni documentali da parte dell'operatore economico, si rimanda al sopra citato articolo 86.

A3) Scheda 2. Modulo inerente dichiarazioni riguardanti l'appalto, da compilarsi e sottoscrivere secondo le modalità specificate in calce alla scheda stessa.

A4) Scheda 3. Modulo inerente la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da compilarsi e sottoscrivere secondo le modalità specificate in calce alla scheda stessa. Dichiarazione sostitutiva del certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura. Modulo da compilarsi e sottoscrivere secondo le modalità specificate in calce alla scheda stessa. Per gli operatori economici non residenti in Italia, le predette iscrizioni dovranno risultare da apposito documento, corredato da

traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione in analoghi registri dello Stato d'appartenenza, così come previsto dall'Allegato XVI del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nell'eventualità il concorrente appartenga a stati membri non inseriti nell'allegato dovrà dichiarare, sotto propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali istituiti nel proprio paese d'origine.

A5) In caso di costituendi raggruppamenti temporanei di concorrenti, a) per ciascuno degli operatori economici partecipanti: Documento di Gara Unico Europeo distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI (esclusa la parte V); b) per ciascuno degli operatori economici partecipanti: **scheda 3** (modulo allegato al presente disciplinare di gara); c) **scheda 4** (modulo allegato al presente disciplinare di gara) debitamente compilata e sottoscritta secondo le modalità specificate in calce alla scheda stessa; d) dichiarazione del legale rappresentante di ciascuno dei soggetti componenti il raggruppamento attestante l'impegno che in caso di aggiudicazione gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicarsi quale capogruppo mandatario (vedi scheda 4). **In caso raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti**: a) per ciascuno degli operatori economici partecipanti: Documento di Gara Unico Europeo distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI (esclusa la parte V); b) per ciascuno degli operatori economici partecipanti: **scheda 3** (modulo allegato al presente disciplinare di gara); c) **scheda 4** (modulo allegato al presente disciplinare di gara) debitamente compilata e sottoscritta secondo le modalità specificate in calce alla scheda stessa; d) unico atto con cui gli operatori economici costituenti il raggruppamento temporaneo di concorrenti conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi detto mandatario. Come disposto dall'articolo 48, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata e la relativa procura deve essere conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario.

NOTA BENE

La documentazione sopra menzionata va prodotta ed inserita nella busta A contenente la documentazione amministrativa solo qualora gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara vogliano costituire un raggruppamento temporaneo di concorrenti od un consorzio ordinario di concorrenti oppure abbiano già formato un raggruppamento temporaneo di concorrenti od un consorzio ordinario.

A6) In caso di avvalimento: oltre alla documentazione amministrativa propria del concorrente ausiliato menzionata ai punti precedenti ed oltre alla compilazione della sezione C della parte II del Documento di Gara Unico Europeo sempre da parte dell'operatore economico ausiliato: a) Documento di Gara Unico Europeo compilato da parte dell'operatore economico ausiliario con le informazioni richieste: dalle Sezioni A e B della parte II; dalla Parte III; dalle Sezioni B e C della parte IV per la parte inerente la dichiarazione del possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento (articolo 89, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016); dalla parte VI; b) la scheda 3 debitamente compilata e sottoscritta secondo le indicazioni in calce alla scheda medesima; c) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (articolo 89, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016); d) l'originale o la copia autentica del contratto d'avvalimento con cui l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del

concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto (articolo 89, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016).

NOTA BENE

Il concorrente deve produrre la documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) menzionate dal punto precedente ed inserirla all'interno della busta A contenente la documentazione amministrativa solo qualora intenda usufruire dell'istituto dell'avvalimento.

NOTA BENE - MANCANZA, INCOMPLETEZZA O IRREGOLARITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

A norma dell'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 80 del medesimo decreto, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all'uno per mille (1‰), dell'importo a base d'appalto il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso la stazione appaltante assegna al concorrente un termine massimo di giorni 10 (dieci), perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine indicato il concorrente è escluso dalla gara.

In quest'ultimo caso, conformemente alle indicazioni di cui alla determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1 dello 08/01/2015, la stazione appaltante procederà all'incameramento della cauzione esclusivamente nell'ipotesi in cui la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 si rammenta che il concorrente deve presentare quanto richiesto dalla stazione appaltante producendo contestualmente al documento comprova dell'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta, ma non sarà applicata alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Sempre conformemente alle indicazioni di cui alla sopra citata determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si rende noto che qualora, in applicazione della su citata sanzione, la garanzia provvisoria di cui al paragrafo 11, punto A8) venisse parzialmente escussa in quanto il concorrente non ha provveduto a pagare direttamente la sanzione irrogatagli, la citata garanzia provvisoria dovrà essere reintegrata dal concorrente, pena l'esclusione dalla gara.

NOTA BENE

Si precisa che le schede sopra menzionate sono di mero ausilio agli operatori economici offerenti. Le stesse possono pertanto essere sostituite da dichiarazioni sostitutive redatte in forma diversa purché in conformità ai disposti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 ed aventi il medesimo contenuto minimo ai fini dell'ammissione alla procedura di gara. Ai fini della propria qualificazione, l'offerente è libero di allegare ulteriori dichiarazioni e/o attestazioni.

Documentazione:

A7) Garanzia provvisoria a corredo dell'offerta per la somma di € 9.799,64 pari al 2% dell'importo complessivo a base d'asta.

Tale garanzia deve essere redatta in conformità allo schema di polizza previsto dal decreto interministeriale 12 marzo 2004, n. 123, contenendo espressamente le previsioni di cui all'articolo 93, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e nello specifico:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore principale;
- b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957 del codice civile;
- c) l'operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d) la dichiarazione contenente l'impegno formale a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui agli articoli 103 e 104, del decreto legislativo n. 50 del 2016 in favore della stessa, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o, comunque, entro un termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data del rilascio del certificato di ultimazione dei lavori.

Si prevede l'applicazione della riduzione del 50%, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i soggetti concorrenti in possesso della certificazione di qualità; sono previsti ulteriori riduzioni sull'importo della garanzia fideiussoria, anche fra loro cumulabili, nei casi espressamente previsti dal citato articolo 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016 a cui si rinvia.

Il possesso della certificazione di qualità dovrà essere dimostrato allegando il certificato in originale o copia dello stesso dichiarata conforme all'originale secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 oppure mediante dichiarazione sostitutiva redatta secondo le prescrizioni di cui al decreto sopra citato. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio, dovrà essere fornita la prova del possesso della certificazione di qualità secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 50 del 2016 o soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del medesimo decreto (GEIE), già costituiti, la garanzia deve essere presentata dall'impresa capogruppo in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate o consorziate. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 50 del 2016 o soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera g), del medesimo decreto (GEIE), da costituire, la medesima garanzia deve essere intestata a nome di tutte le imprese che intendono raggrupparsi.

Alla polizza fideiussoria per la garanzia provvisoria redatta in formato cartaceo e sottoscritta in originale è equiparata la medesima generata come documento informatico e sottoscritta digitalmente purché in conformità ai disposti di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 ed in particolare agli articoli 20 (documento informatico) e 21 (documento informatico sottoscritto con firma elettronica) del citato decreto. Con riferimento ai duplicati ed alle copie del documento informatico si rinvia alle disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005 ed in particolare agli articoli 23 (copie analogiche di documenti informatici) e 23 – bis (duplicati e copie informatiche di documenti informatici).

A8) PASSOE (Pass Operatore Economico) di cui all'articolo 2, comma 3.2, della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), relativo al concorrente.

A9) documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di € 20,00 (Euro venti/00); istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 266 del 2005, dai soggetti pubblici e privati, a favore della sopra menzionata autorità - (cfr. "deliberazione" dell'autorità medesima del 22 dicembre 2015 n. 163 - in vigore dal 1° gennaio 2016), rilevabili dal sito: <http://www.avcp.it>. Codice identificativo gara (CIG): **6752591E5C**.

AVVERTENZA

Tutte le schede (o le dichiarazioni redatte dal concorrente al loro posto) sopra menzionate dovranno essere sottoscritte ed allegate in originale.

BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA

Nella busta "B – OFFERTA ECONOMICA", recante esternamente il nome dell'operatore economico concorrente e la dicitura "**BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA – Fornitura di otto veicoli allestiti per la Polizia Stradale e servizio digestione**" dovrà essere contenuta, **pena l'esclusione dalla procedura di gara**, la seguente documentazione:

PUNTO B1) Scheda 5 (da compilarsi e sottoscrivere secondo le modalità specificate in calce alla scheda stessa) - offerta economica con indicato la misura del ribasso offerto sull'importo posto a base di gara, espresso in cifre ed in lettere; in caso di discordanza, prevarrà l'indicazione espressa in lettere.

Con riferimento ad ogni offerto, questo dovrà essere espresso con non più di due cifre decimali dopo la virgola; le ulteriori cifre decimali non saranno prese in considerazione.

Con riferimento all'indicazione del livello di emissioni di CO2 si rinvia alle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 maggio 2012.

Si precisa che, come previsto dal citato criterio "**L'aggiudicatario provvisorio dovrà fornire la documentazione tecnica per verificare la veridicità dei dati dichiarati o, in caso di veicoli immatricolati, presentare copia della carta di circolazione di ciascun tipo/variante/versione di veicolo offerto**"

NOTA BENE

Secondo quanto disposto dagli articoli 95, comma 10, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si richiama la necessità di specificare da parte degli operatori economici concorrenti, **a pena di esclusione**, l'importo degli oneri di sicurezza da rischio specifico d'impresa (o aziendali) (si veda la **scheda 5** sopra citata). Si precisa che gli oneri di sicurezza da rischio specifico d'impresa rappresentano gli oneri per garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro da parte dei soggetti partecipanti alla gara, che incombe a questi ultimi specificare, a differenza degli oneri finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze esterne, la cui specificazione compete alla stazione appaltante. **Si precisa inoltre che, qualora l'operatore economico concorrente valutasse la non sussistenza di oneri di sicurezza da rischio specifico d'impresa, questi nell'offerta economica vanno indicati pari a zero.**

NOTA BENE

Si precisa che la scheda sopra riportata è di mero ausilio agli operatori economici offerenti. La stessa può essere sostituita con una dichiarazione compilata secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore contenente:

- l'indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, offerto sull'importo posto a base di gara;
- l'indicazione degli oneri di sicurezza da rischio specifico d'impresa in cifre ed in lettere;
- il livello di emissioni di CO2 per ciascun tipo/variante/versione di veicolo offerto, misurato in omologazione (ad esclusione del lotto 2).

AVVERTENZA

La scheda 5 dovrà essere sottoscritta ed allegata in originale.

PARAGRAFO 11

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Criterio del minor prezzo mediante ribasso sull'elenco prezzi.

PARAGRAFO 12

ULTERIORI REGOLE E VINCOLI

Nell'ipotesi in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per l'offerta tecnica e quella economica differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il punteggio migliore in relazione all'offerta tecnica. Nell'ipotesi in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punti parziali per l'offerta tecnica e per l'offerta economica, si procederà mediante sorteggio. **Non saranno considerate valide offerte condizionate, parziali o espresse in modo indeterminato; non saranno considerate valide offerte economiche pari all'importo posto a base di gara o formulate in rialzo.**

La stazione appaltante si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- di sospendere, annullare, revocare, indire di nuovo o non aggiudicare la gara motivatamente;
- di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta dalla stazione appaltante congrua e conveniente.

PARAGRAFO 13

MODALITÀ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

Nella sede e nel giorno di seguito fissati dalla presente lettera d'invito per l'apertura delle offerte: Concessioni Autostradali Venete – C.A.V. Spa, Via Bottenigo, 64/A, 30175 -Marghera (VE); giorno **11/01/2017**, ore: **10:00**, il seggio di gara procederà in seduta pubblica nel modo che segue:

- controllo del rispetto del termine di presentazione dei plichi pervenuti (termine ultimo per presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno 29/12/2016);
- verifica dell'integrità e della debita sigillatura dei plichi pervenuti nel termine sopra indicato;
- lettura dell'elenco dei concorrenti esclusi per mancata presentazione del plico entro il termine perentorio sopra indicato o per mancata integrità del plico medesimo;
- per ogni concorrente ammesso al prosieguo delle operazioni di gara: apertura del plico presentato e verifica della presenza al suo interno della busta "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", della busta "B – OFFERTA ECONOMICA" e verifica della loro integrità e debita sigillatura;
- apertura della busta "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" e verifica della documentazione richiesta dal presente disciplinare di gara e dai relativi allegati;
- per ogni concorrente ammesso al prosieguo delle operazioni di gara, apertura della busta "B – OFFERTA ECONOMICA";
- redazione della graduatoria provvisoria;
- determinazione della soglia di anomalia secondo le disposizioni di cui all'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Qualora non risultassero offerte apparentemente anomale, il seggio di gara procederà all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in questione a favore del migliore offerente; in caso contrario, il seggio di gara procederà alla chiusura della seduta e darà di questo comunicazione al responsabile unico del procedimento affinché sia dato corso agli adempimenti di cui all'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

A conclusione della verifica di congruità da parte della stazione appaltante, il seggio di gara, in una nuova seduta pubblica, aggiudicherà provvisoriamente l'appalto in questione all'operatore economico che avrà formulato la migliore e congrua offerta.

In tutte le operazioni aritmetiche che il seggio di gara e la commissione giudicatrice sarà chiamata ad effettuare, la stessa terrà conto fino alla seconda cifra decimale senza alcun arrotondamento.

L'aggiudicazione provvisoria di cui sopra è soggetta all'approvazione da parte del *chief financial officer* della società CAV Spa; troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Vale comunque il disposto di cui all'articolo 97, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'aggiudicazione è impegnativa per l'aggiudicatario ma non per l'amministrazione fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti disposizioni.

PARAGRAFO 15

CAUZIONE DEFINITIVA

A norma dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Si evidenzia che, come disposto dall'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione.

Come disposto dall'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

Ai fini della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà prestare una cauzione definitiva secondo le disposizioni di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede d'offerta da parte della stazione appaltante.

PARAGRAFO 16

ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti, il diniego, l'esclusione ed il differimento del medesimo è disciplinato dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dagli articoli 22 e successivi della legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*.

PARAGRAFO 17

TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *"Codice in materia di protezione dei personali"*, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, s'informa che i dati personali forniti nell'ambito della procedura di gara in questione sono raccolti e trattati da CAV Spa per lo

svolgimento della procedura medesima, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, ed in particolare ai fini della:

- verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura stessa, nonché per l'aggiudicazione della medesima;
- stipula, limitatamente al concorrente aggiudicatario, del contratto;
- gestione degli adempimenti contrattuali e contabili, ivi incluso il pagamento dei corrispettivi contrattuali, sulla base di quanto stabilito nello schema di contratto allegato al presente disciplinare di gara;
- conduzione di analisi e studi statistici (in forma anonima).

Nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 196 del 2003, il trattamento dei dati personali acquisiti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti ivi previsti; tale trattamento avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal decreto legislativo n. 196 del 2003.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti a CAV Spa potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dell'aggiudicazione.

In riferimento alle predette finalità, si precisa che potranno essere acquisiti e trattati anche dati di natura "giudiziarla", come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Il trattamento di tali dati è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità d'incaricati al trattamento, sono, oltre i dipendenti di CAV Spa che curano il procedimento di gara o in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinenti, anche altri soggetti (persone o società/amministrazioni/enti).

In particolare, si tratta di:

- consulenti esterni, collaboratori autonomi di CAV Spa o di altre società e/o amministrazioni e/o enti, per attività connesse alla definizione del procedimento di gara;
- autorità e istituzioni cui i dati potranno essere comunicati in base alla normativa vigente, nonché altri enti ed amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria.

All'interessato al trattamento dei dati personali sono garantiti i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Titolare del trattamento dei dati personali è la società Concessioni Autostradali Venete - CAV Spa, Via Bottenigo, 64/A, 30175, Venezia/Marghera (VE).

Con riferimento alla procedura di gara in questione, il responsabile del trattamento dei dati è il *chief financial officer* della società CAV Spa.

PARAGRAFO 18 ULTERIORI INFORMAZIONI

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria inerente il ricorso all'arbitrato di cui all'articolo 209 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Tutta la documentazione inviata dai concorrenti resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non sarà restituita, nemmeno parzialmente, agli operatori economici partecipanti alla procedura d'appalto in questione, fatta eccezione per la cauzione provvisoria; nel mentre, l'offerta è da considerarsi impegnativa per i concorrenti e qualora non si proceda ad alcuna aggiudicazione, la gara resterà senza effetto ed in tale eventualità nessun indennizzo né rimborso di spese sarà dovuto ai concorrenti.

In ogni caso la partecipazione alla gara costituisce, da parte del concorrente e ad ogni buon fine, accettazione piena ed incondizionata delle norme contenute nella presente lettera d'invito e nei documenti di gara ad essa allegati.

Chief financial officer
Dott. Giovanni Bordinon



AF/EV/JC/jc

(Visto: E. Vanin _____)

